



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2024-2025**

## **Comunicato Ufficiale N. 348 del 4/04/2025**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**109) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ WOSPAC ITALY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE TOGNI ROBERTO FINO AL 28/02/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 LND DEL 2/01/2025**

**(Gara: WOSPAC ITALY – REAL TESTACCIO del 22/12/2024 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 24/01/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società Wospac Italy chiedeva una rivisitazione della sanzione comminata dal Giudice sportivo territoriale al proprio allenatore, Togni Roberto, fino al 28/02/2025. Dichiarava, nel proprio scritto, che l'allenatore non ha mai offeso l'arbitro, né tantomeno ha protestato con veemenza, così come non è nemmeno entrato nello spogliatoio arbitrale, e riteneva pertanto non veritiero quanto scritto dall'arbitro nel suo referto di gara. Preliminarmente, questa Corte, rileva che la sanzione a carico del Togni va modificata, in quanto lo stesso è un allenatore e, pertanto, deve essere sanzionato con una squalifica a gare, e non a tempo. Preso atto di ciò, ritiene la Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente inquadrato il comportamento del Togni come un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, ai sensi di quanto previsto dall'art.36, comma 1 del C.G.S. e che, dunque, la sanzione possa essere ridotta rispetto a quanto comminato in primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte,

#### **DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Togni Roberto a 5 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 6 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

## II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

### 131) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COLLEFFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANNI LORENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.229 LND DEL 22/01/2025

(Gara: BOREALE – COLLEFFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza)

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025**

Con delibera pubblicata il 22.01.2025 sul C.U. n.229 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **BOREALE – COLLEFFERRO CALCIO del 19/01/2025 – Campionato Eccellenza** irrogava la sanzione della squalifica di cinque gare effettive al calciatore **MANNI LORENZO** *perché* “[...] al termine della gara avvicinava l’arbitro e portatosi viso a viso, gli rivolgeva espressioni gravemente offensive. Successivamente avvicinava un assistente arbitrale al quale reiterava altre espressioni ingiuriose (art. 36 comma 1 lett. a) [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo chiedendo la riduzione della sanzione irrogata al calciatore, asserendo che il calciatore avrebbe espresso il proprio disappunto in un momento di concitazione scaturita da un’azione di gioco asseritamente viziata che poi avrebbe portato al pareggio la squadra avversaria.

A tal riguardo, la reclamante pur ammettendo che il calciatore, in detta circostanza, si sarebbe lasciato andare ad espressioni inopportune, deduceva l’eccessiva afflittività della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità delle condotte effettivamente poste in essere dal giocatore.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 06.02.2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante era presente il calciatore Manni Lorenzo, il quale si scusava per il proprio comportamento nei riguardi dell’assistente arbitrale e si riportava all’atto di reclamo, precisando che le espressioni riportate nel referto arbitrale non sarebbero attribuibili al medesimo e concludeva insistendo per l’accoglimento delle richieste indicate nell’atto difensivo.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale da cui risultava che al termine della gara il calciatore si era avvicinato faccia a faccia al direttore di gara urlando “siete tutti dei pezzi di merda. Poi vi lamentate e fate gli scioperi ma fanno bene a picchiarvi.

Vi meritate gli schiaffi”; immediatamente dopo, il calciatore si rivolgeva all’assistente arbitrale inveendo frasi quali “pezzo di merda te lo avevo già detto al primo tempo che facevi i danni e hai fatto pure peggio.

Ammazzati invece di venire a fare la merda la domenica. Siete tutti scarsi (ripetendo la parola scarsi per un numero imprecisato di volte alzando sempre più la voce)”.

A tal riguardo, Questo Collegio ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, nei termini appresso indicati.

Preliminarmente, osserva il Collegio come i fatti contestati al calciatore trovino pieno riscontro nel referto arbitrale che, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS costituisce prova privilegiata e fidefaciente in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara.

Con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal calciatore, ritiene Questa Corte corretto il suo inquadramento nell’alveo dell’art. 36 CGS c.1 lett. a), a tenore del quale è prevista la sanzione della squalifica

*a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;*

E', infatti, certamente rilevabile, nella fattispecie, il carattere irrispettoso e ingiurioso delle condotte poste in essere dal calciatore Manni.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, tuttavia, osserva il Collegio come l'aumento di una giornata rispetto al minimo edittale previsto dalla norma, operato dal GS, risulti effettivamente eccessivamente afflittivo, tenuto conto che le frasi irrispettose rivolte al direttore di gara e all'assistente arbitrale risultano esser state pronunciate in un unico contesto temporale; di talché, per l'effetto, nel caso in esame deve ritenersi congrua la sanzione minima prevista dall'art. 36 c. 1 lett. a), pari a 4 giornate di squalifica.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Manni Lorenzo a 4 gare.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**123) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AUDACE GENAZZANOSANVITESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAZI YURI FINO AL 9/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.208 LND DEL 9/01/2025 (Gara: AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 254 del 7/02/2025**

Con delibera pubblicata il 09.01.2025 sul C.U. n.208 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara AUDACE GENAZZANOSANVITESE – CORI MONTILEPINI del 5/01/2025 – Campionato Prima Categoria, irrogava le seguenti sanzioni:

Ammenda di euro 200,00 alla società *perché* “[...] un proprio sostenitore nel corso della gara ed in più occasioni rivolgeva all’arbitro espressioni offensive e minacciose. Veniva fatto esplodere una bomba carta di forte intensità[.]”.

Inibizione a carico del dirigente Fazi Yuri fino al 9/05/2025 *perché* “[...] *al termine del primo tempo di gioco, si avvicinava all’arbitro rivolgendogli espressioni offensive e minacciose. Alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le offese e le minacce tentando più volte di venire a contatto con il direttore di gara non riuscendoci perché trattenuto da propri giocatori. Tentava quindi di entrare nello spogliatoio dell’arbitro non riuscendoci perché trattenuto ancora dai propri calciatori Colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio dell’arbitro rivolgendogli ancora espressioni minacciose. (art. 36 c. 1 lett. a) del CGS). [.]*”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo offrendo una prospettazione dei fatti radicalmente diversa rispetto a quella riportata nel referto arbitrale e nel CU.

Ad avviso della reclamante, il sig. Fazi si sarebbe limitato in un primo momento a richiedere spiegazioni all’arbitro in relazione ad una sua decisione per essere, a detta della reclamante inspiegabilmente espulso dal tdg, asseritamente senza alcuna valida ragione.

A seguito di tale episodio, sarebbe scaturita la reazione del sig. Fazi, il quale si sarebbe limitato a protestare civilmente e senza rivolgere offese e/o insulti nei riguardi dell’arbitro, per poi lasciare il tdg e recarsi in tribuna da cui avrebbe continuato a seguire la competizione senza ulteriormente protestare.

Con riferimento all’ammenda di 200,00 euro irrogata nei riguardi della squadra, la reclamante deduceva che la bomba carta in questione sarebbe esplosa all’esterno dell’impianto e che in ogni caso non risultava riconducibile alla squadra sanzionata quanto piuttosto ad un residuo dei festeggiamenti di fine anno.

Per l’effetto, la reclamante chiedeva la riduzione delle sanzioni in misura meno afflittiva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 06 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Dalla lettura del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, con riferimento al comportamento del sig. Fazi Yuri, risulta che al termine del primo tempo dopo il duplice fischio, il medesimo si avvicinava al direttore di gara, protestando in modo veemente e sotto la tribuna urlando, *“bravo non ci hai capito un cazzo arbitro, vedi quello che devi fare al secondo tempo altrimenti non esci da qua”*.

Al ché, il direttore di gara estraeva il cartellino rosso e da quel momento in poi il sig. Fazi inveiva con maggior veemenza urlando: *“bravo testa di cazzo adesso vedi che ti succede”*.

Il dirigente, espulso, veniva trattenuto da un paio di calciatori della squadra di casa poiché cercava più volte di toccare e spingere l’arbitro, tuttavia, senza riuscirci.

Lo stesso seguiva l’arbitro fino all’ingresso dello spogliatoio cercando di entrare e insultarlo per poi

allontanarsi, sempre trattenuto da tesserati della sua squadra di casa, intervenuti per fermarlo.

Lo stesso provava, quindi, a dare un calcio alla porta mentre la stava chiudendo e mentre andava via diceva: "Oggi lo rovino a st'arbitro adesso ditemi come si chiama" per due volte.

Con riferimento, invece, alla posizione della squadra, dalla lettura del referto arbitrale emergeva che per tutta la durata della gara l'arbitro era stato insultato da uno spettatore della squadra di casa il quale dall'inizio della gara fino al termine della stessa mi insultava con frasi del tipo: "arbitro sei un pagliaccio, testa di cazzo, mo vedi se esci da qua", e ancora: "Poi scioperate pure fanno bene quando vi menano, arbitri buffoni e venduti".

L'arbitro riferiva di essere in grado di identificare che tale soggetto era un sostenitore della squadra di casa poiché indossava la relativa tuta sociale.

Oltre ad insultare l'arbitro, tale soggetto dava indicazioni su come muoversi ai calciatori di casa per tutta la gara e veniva ripetutamente appellato "mister".

Al minuto 10 del secondo tempo, inoltre, esplodeva una bomba carta nella zona dove questi si trovava insultava e gli altri tifosi della squadra di casa.

Ciò posto, Questa Corte ritiene il reclamo meritevole di parziale accoglimento nei limiti e nei termini appresso indicati.

Preliminarmente, osserva il Decidente come i fatti contestati alla reclamante risultino provati nella loro materialità.

Con riferimento all'ammenda inflitta alla società, il decidente osserva che la responsabilità del soggetto che ha rivolto espressioni irrispettose e offensive nei confronti del direttore di gara può essere chiaramente ricondotta alla squadra reclamante, come dimostrato dal fatto che tale individuo indossava la tuta sociale.

Parimenti, la ricostruzione fattuale offerta dalla reclamante in ordine alla vicenda dell'esplosione della bomba carta, non trova alcun riscontro nel referto arbitrale, in cui, invece, si dà pieno atto dell'ubicazione esatta ove l'ordigno veniva fatto esplodere, ossia proprio nella medesima zona in cui si trovava il sostenitore di cui al precedente paragrafo.

Orbene, come noto, ai sensi dell'art. 6 del CGS, le società rispondono anche dell'operato dei propri sostenitori.

Di talché, la sanzione irrogata alla società dal Giudice di prime cure, ad avviso di Questa Corte, risulta corretta sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*, in termini di dosimetria della sanzione.

Con riferimento alle condotte poste in essere dal sig. Fazi Yuri, invece, Questa Corte, pur riconoscendone la sussumibilità nel perimetro di cui all'art. 36 CGS, in ragione della sussistenza dei profili di ingiuriosità e di offensività in esse riscontrati, rileva che, trattandosi di dirigente, nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il comma 2 lett. a) del su citato articolo 36 CGS, a tenore del quale

*2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:*

*a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;*

Ciò posto, se da un lato la sanzione dell'inibizione fino al 9 maggio 2025, irrogata dal Giudice di prima istanza appare eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto alla reale gravità dei comportamenti tenuti dal Sig. Fazi, al contempo, non si ritiene applicabile neppure la sanzione minima di due mesi prevista dalla norma su richiamata, attesa la reiterazione delle condotte offensive e ingiuriose, poste in essere in più occasioni nel corso della competizione.

Pertanto, ritenuta la necessità di un aggravamento della pena base di due mesi in considerazione della reiterazione della condotta, si dispone un aumento rispetto alla sanzione base, determinando così la sanzione dell'inibizione complessiva sino al 9 aprile 2025.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

## DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Fazi Yuri al 9/04/2025, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

**110) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.69 SGS DEL 3/01/2025**

**(Gara: ACR FOOTBALL CLUB SSD ARL – S. FRANCESCA CABRINI 98 del 14/12/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 265 del 14/02/2025**

Con delibera pubblicata il 03/01/2025 sul C.U. n.69 del Del. Prov. Di Roma, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara in oggetto;

Accoglieva il reclamo della Soc. Santa Francesca Cabrini 98 e per l'effetto comminava ai sensi dell'art. 10 – co.6 lett.a) C.G.S. alla Soc. ACR Football Club SSD la sanzione sportiva della perdita della gara ACR Football Club SSD – Santa Francesca Cabrini 98 del 14.12.2024, valevole per il campionato Under 16 Prov., con il punteggio di 0-3;

Comminava a carico della Società ACR Football Club SSD l'ammenda di Euro 50,00;

Inibiva fino al 17.1.2025 il Sig. Cionfi Mauro, dirigente accompagnatore della Soc. ACR Football Club SSD;

A tal riguardo, la Santa Francesca Cabrini 98 aveva proposto il reclamo innanzi al Giudice Sportivo deducendo che nella gara in epigrafe la Soc. ACR Football Club SSD aveva schierato il calciatore Ciampa Lorenzo, nato il 29.1.2013, inizialmente in posizione di riserva e dal 23° del secondo tempo in sostituzione di altro calciatore.

La reclamante, quindi, aveva invocato a carico della controparte le sanzioni previste dall'art. 10–6 c. G.C.S., in quanto il predetto calciatore al momento della disputa della gara non aveva titolo a parteciparvi avendo un'età inferiore a quella stabilita per il campionato Allievi Under 16 Prov.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del Giudice Sportivo premettendo di avere due tesserati aventi lo stesso cognome: il suddetto Ciampa Lorenzo – classe 2013 - e Ciampa Manuel - classe 2009 – e di aver inserito per mero errore materiale in distinta dal portale societario il nominativo di Ciampa Lorenzo – classe 2013 – laddove, in realtà, alla competizione avrebbe preso parte il Ciampa Manuel – classe 2009.

A tal proposito, la reclamante deduceva come anche dal punto di vista logico, la medesima non avrebbe avuto alcun vantaggio a schierare in campo un giovane calciatore di appena 11 anni in una partita under 16.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva un riesame della decisione della perdita della gara.

In via istruttoria, la reclamante allegava copia del tesserino del calciatore Ciampa Lorenzo – classe 2013 - ai fini dell'eventuale identificazione e riconoscimento da parte dell'arbitro in sede di audizione.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 13 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe e procedeva all'audizione dell'arbitro, al quale venivano preliminarmente mostrate al direttore di gara le foto di Ciampa Lorenzo e Ciampa Manuel, estratte dal registro dei tesserini della FIGC; alla loro vista, l'arbitro affermava di ricordare la partecipazione alla gara di un calciatore piccolino e con i capelli lunghi e biondi, che risultava corrispondere al giocatore Ciampa Lorenzo, mentre non ricordava la partecipazione alla gara del calciatore ritratto nella foto corrispondente al giocatore Ciampa Manuel.

Ciò posto, osserva il decidente come l'elemento probatorio fornito dall'audizione dell'arbitro, corroborato dall'esame della documentazione ufficiale della FIGC, risulti decisivo per

l'inquadramento della vicenda oggetto di reclamo. La dichiarazione resa dal direttore di gara, invero, la cui attendibilità non risulta inficiata da alcun elemento contrario, conferma la partecipazione alla gara in discorso del calciatore Ciampa Lorenzo – classe 2014, mentre non già del calciatore Ciampa Manuel – classe 2009.

Ne consegue che la gara in oggetto non può dirsi regolare.

A tal riguardo, ai sensi dell'art. 10 c.1 CGS , *la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.*

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata è congrua alle previsioni del CGS.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

**144) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FUTSAL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.199 C5 DEL 31/01/2025**  
**(Gara: FUTSAL ACADEMY – CASALOTTI CALCIO del 29/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 276 del 21/02/2025**

Con delibera pubblicata il **31/01/2025** sul C.U. n.199 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **FUTSAL ACADEMY – CASALOTTI CALCIO del 29/01/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C1**, irrogava alla società FUTSAL ACADEMY la sanzione della ammenda di Euro 400,00 “[...] Perché al 19' del II tempo sostenitori della società aggredivano violentemente sostenitori avversari ed il calciatore n. 11 della soc. CASALOTTI Calcio, LOTRIONTE Valerio, precedentemente uscito dal recinto di gioco i quali reagivano ai colpi. Tale situazione perdurava per circa due minuti, fino a che altre persone non riuscivano a sedare la zuffa, riportando la calma. Nel corso della gara, in più occasioni, sostenitori della società rivolgevano agli Arbitri espressioni oltraggiose, offensive e minacciose, in particolare all'Arbitro n. 2, anche avvicinandosi alla rete di recinzione alle spalle dello stesso e scuotendola. Dopo il termine della gara, mentre gli Arbitri uscivano dall'impianto sportivo, tesserati della società, non identificati, rivolgevano loro espressioni offensive e minacciose. Inoltre, l'attrezzatura fornita in uso all'Ufficiale Cronometrista era del tutto inadeguata e non confacente all'utilizzo, guastandosi in più occasioni, facendo creare momenti di pause del gioco per essere riattivata, creando ancor più tensione da parte dei sostenitori verso gli Arbitri, ai quali, ingiustificatamente, venivano addebitate dette carenze [...]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo che la dinamica dei fatti accaduti in occasione della gara in discorso dovesse essere ridimensionata, quanto alla loro gravità, rispetto a come riportata nel referto arbitrale.

A tal proposito, la reclamante confermava le espressioni offensive ma non anche minacciose rivolte nei riguardi degli arbitri; imputava le problematiche relative all'attrezzatura fornita al cronometrista ad un non corretto uso, da parte di questi, del cronometro, che in realtà sarebbe stato funzionante; negava quanto riportato negli atti ufficiali in relazione all'aggressione nei riguardi del calciatore della squadra Casalotti n. 11 Lotrionte dopo che questi era uscito dal recinto di gioco, e all'aggressione dei sostenitori della Futsal Academy nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, sostenendo che il confronto tra le due tifoserie non sarebbe stato connotato da episodi di violenza e/o aggressione.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante allegava una dichiarazione rilasciata dalla squadra avversaria e del calciatore sopra indicato.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva la rideterminazione della sanzione in misura meno afflittiva.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 20 febbraio del 2025, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Era presente per la reclamante, il Presidente De Fazi Elso, il quale si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, che come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 CGS, ove si dava atto dell'aggressione di alcuni sostenitori della Futsal Academy nei riguardi del calciatore n. 11 e dei sostenitori della squadra avversaria, i quali, a loro volta, reagivano, nonché degli insulti e minacce



rivolti agli arbitri dal massaggiatore e dai sostenitori della squadra reclamante, e dell'inadeguatezza e malfunzionamenti del cronometro fornito al cronometrista.

Ciò posto, ritiene questa Corte che le condotte contestate alla squadra reclamante risultino provate nella loro materialità.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 6 CGS, le società rispondono non solo dell'operato dei propri tesserati bensì anche di quello dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, tuttavia, ad avviso del Collegio il reclamo è fondato.

In applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, quella irrogata alla società dal Giudice Sportivo, invero, risulta eccessivamente afflittiva rispetto alla gravità dei fatti riportati negli atti ufficiali, da cui peraltro, non risultano gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Sussistono, pertanto i presupposti per la sua riduzione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

#### DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 250,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: ALDO GOLDONI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**165) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COLLEFFERRO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARLUCCI GABRIELE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.272 LND DEL 19/02/2025**

**(Gara: COLLEFFERRO CALCIO – LUISS S.S.D.A R.L. del 16/02/2025 – Campionato Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltato l'interessato;

La società Colleferro Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione ad una o al massimo due giornate di squalifica in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Carlucci Gabriele, si è concretizzato soltanto in una discussione accesa con un avversario, ribadendo peraltro che non ha mai sputato o compiuto altri gesti irraguardosi nei confronti dell'avversario.

Quanto in precedenza è stato confermato in sede di audizione da parte del calciatore Carlucci Gabriele.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, respinge il reclamo ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo.

Il comportamento tenuto dal calciatore Carlucci Gabriele nei confronti del preparatore atletico avversario non è tollerabile e pertanto meritevole della sanzione irrogata.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Aldo Goldoni

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**152) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LOSITANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LOSITO LUCA PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 5/02/2025 (Gara: LOSITANA – DON BOSCO GENZANO del 1/02/2025 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 290 del 28/02/2025**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società A.S.D. Lositana proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della sanzione in quanto il comportamento tenuto dal proprio calciatore, Sig. Losito Luca, non è stato in nessun modo correlato da atti violenti ed oltraggiosi nei confronti del direttore di gara.

Il Calciatore, a fine gara in quanto capitano, era andato a chiedere spiegazioni all'arbitro sul perché non avesse convalidato un goal della propria squadra ed il gesto di averlo toccato con la mano era soltanto voluto per richiamare la sua attenzione.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Losito Luca seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Losito Luca a 6 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 13 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

**171) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TOR DE CENCI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PRIOLO ANTONIO FINO AL 23/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.262 LND DEL 13/02/2025**  
**(Gara: TRIGORIA – TOR DE CENCI del 9/02/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025**

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Tor De Cenci ha impugnato la sanzione dell'inibizione sino al 23.5.2025 a carico del proprio dirigente Antonio Priolo, sostenendo che lo stesso aveva protestato nei confronti dell'arbitro senza proferire ingiurie e andando via immediatamente dal campo senza recarsi tra i sostenitori.

Veniva ascoltata in sede di audizione la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento o la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante che ingiuriava il direttore di gara senza alcun contatto fisico e reiterava gli insulti dagli spalti dove si era posto a seguito dell'allontanamento.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia può essere lievemente ridotta l'entità della sanzione, tenendo conto dell'effettiva condotta tenuta dal dirigente così come risultante dal referto di gara e alla luce del disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Priolo Antonio al 27/04/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**173) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI LENOLA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VERARDI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.273 LND DEL 20/02/2025**

**(Gara: VIRTUS FAITI – CITTA DI LENOLA del 15/02/2025 – Campionato Under 19 “B” Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 312 del 14/03/2025**

Con reclamo ritualmente notificato la Società Città di Lenola ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 273 LND del 20/02/2025, con il quale veniva disposta nei confronti del calciatore Verardi Alessio la squalifica di sei gare, “Perché a gioco fermo colpiva con un violento calcio all'altezza della tibia un calciatore della squadra avversaria, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive (art. 36, comma 1 lett. a), del C.G.S.)”.

In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Verardi Alessio, contestandone l'eccessiva severità e gravosità, nonché la mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 c.p., e dei principi di gradualità e ragionevolezza della pena, insistendo perché ne venisse ridotta l'entità.

Alla riunione del 13.03.2025, svoltasi da remoto, era presente, in rappresentanza della società Città di Lenola, l'Avv. Filippo Pandolfi, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo ed alle conclusioni in esso riportate, reiterava, in particolare, l'eccezione preliminare sollevata nel gravame, osservando che *“probabilmente il giudice sportivo individui la continuazione del gesto, e pertanto applica la sanzione ai sensi dell'art.36, comma 1 lett. a. Quindi, a nostro avviso, così come rilevato dal Giudice, la sanzione da applicare al Verardi è quella prevista dall'art. 36, comma 1 lett. a, ovvero con la squalifica di n. 4 gare. Riteniamo, pertanto, che il giudice abbia applicato una sanzione superiore rispetto a quella prevista. Chiediamo quindi la riduzione della squalifica comminata”*.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Città di Lenola, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili.

Infatti, come si legge dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova – le violazioni del Sig. Verardi sono state commesse in un arco di tempo non superiore a pochi minuti, che fanno ritenere plausibile la loro collocazione in un unico contesto, anche per il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati, per le quali può riconoscersi il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.

Pertanto, si osserva che, a favore della invocata riduzione della sanzione, può ritenersi assumibile la circostanza, secondo cui dagli atti ufficiali di gara non si evince in alcun modo in quale contesto e/o fase del gioco sia avvenuto il contatto di cui trattasi, se, cioè, il calcio all'avversario sia avvenuto a gioco fermo o durante l'azione di gioco, riverberando ciò sull'eventuale carattere intenzionale della condotta del giocatore.

Appare, dunque, congruo ridurre lievemente la sanzione inflitta al calciatore Verardi Alessio, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto allo svolgimento dei fatti.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Verardi Alessio a 5 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**186) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.ATLETICO DIRITTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SFRATATO FABIANO FINO AL 18/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025**

**(Gara: TOR DE CENCI – POL.ATLETICO DIRITTI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025**

Con rituale reclamo, la società Pol. Atletico Diritti ha impugnato la sanzione dell'inibizione sino al 18.5.2025 a carico del proprio dirigente Fabiano Sfratato, sostenendo che lo stesso aveva solamente protestato nei confronti del direttore di gara ma che non aveva proseguito nel proprio comportamento una volta lasciato il terreno di gioco.

Chiedeva, quindi, una riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante che ingiuriava il direttore di gara e reiterava gli insulti dalla tribuna dove si era posto a seguito dell'uscita dal campo di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti e deve essere confermata anche la misura sia della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**189) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FERRARA PAOLO FINO AL 9/05/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.160 SGS DEL 6/03/2025**

**(Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – MONTE SAN BIAGIO del 2/03/2025 – Campionato Under 15 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025**

Con reclamo ritualmente inoltrato, la società Monte San Biagio ha impugnato la decisione in epigrafe sostenendo che il proprio dirigente aveva protestato nei confronti dell'arbitro con continenza e senza mai ingiurarlo.

Chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione dell'inibizione comminata in prime cure.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta del dirigente della reclamante che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l'entità della sanzione deve essere ricondotta alla misura prevista per la condotta effettivamente tenuta dal dirigente Paolo Ferrara, considerando altresì la sua lieve antiggiuridicità.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il ricorso, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Ferrara Paolo al 18/04/2025.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**194) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CESANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PALLUCCHINI FLAVIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.166 SGS DEL 13/03/2025**

**(Gara: CESANO – BOREALE del 8/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025**

Il Cesano impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di sei gare al proprio allenatore Flavio Pallucchini, responsabile di aver offeso l'arbitro, a seguito di una decisione tecnica; tale condotta veniva perpetuata anche da fuori il terreno di gioco, dopo il provvedimento di espulsione, accompagnata, anche, da frasi minacciose e blasfeme indirizzate, sempre, verso il direttore di gara.

La Società reclamante, nella propria memoria difensiva, negava che il Pallucchini avesse proferito espressioni minacciose e blasfeme verso l'arbitro ma riconosceva, unicamente, che il proprio allenatore fosse stato artefice di un acceso scambio verbale con il direttore di gara per una decisione tecnica e pertanto chiedeva una riduzione della sanzione impugnata.

Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto in data 27/03/2025, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal dettagliato referto arbitrale emerge che al 10° della 2° frazione di gioco l'allenatore del Cesano, Flavio Pallucchini, veniva espulso per aver offeso, gravemente, il direttore di gara, a seguito di una decisione arbitrale contraria alla propria squadra; alla notifica del provvedimento disciplinare continuava ad ingiuriare l'arbitro e ritardava, polemicamente, l'uscita dal terreno di gioco; dagli spalti perpetuava tale condotta, accompagnata, anche, da frasi minacciose e blasfeme indirizzate verso il direttore di gara.

Detto ciò, questa Corte ritiene che la condotta tenuta dall'allenatore Pallucchini verso l'arbitro, sia stata correttamente sanzionata dal Giudice di 1° grado, la cui entità non merita di essere ridotta, alla luce dell'art. 36, comma 1 lett. a) c.g.s.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti



**IV° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**200) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURORA VITERBO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.300 LND DEL 6/03/2025**  
**(Gara: AURORA VITERBO – CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI del 2/03/2025 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025**

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva d'Appello, la società Aurora Viterbo ha impugnato la sanzione dell'ammenda di euro 500,00, rilevando che i fatti ad essa relativi non si erano mai verificati.

Preliminarmente occorre rilevare che il referto di gara è fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 61 C.G.S. facendo "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che in esso risulta accuratamente descritta la condotta dei sostenitori della reclamante di cui uno pronunciava numerosi e gravi insulti di matrice razzista nei confronti di un calciatore avversario.

È invece esclusa la responsabilità della società in relazione alle frasi irrispettose pronunciate da un dirigente non identificato in quanto l'arbitro lo individua come riconducibile alla società avversaria.

Deve, quindi, essere ridotta la sanzione irrogata in prime cure in quanto con essa si è punita anche una condotta non ascrivibile alla società Aurora Viterbo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 400,00.  
Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 4 aprile 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato